

Repertorio

n. -----

del -----



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per la
Puglia e Basilicata*

*Contratto in forma pubblica-amministrativa per la concessione del servizio per
la fornitura di generi alimentari e non alimentari (cd. Sopravvitto), incluso il
servizio di approvvigionamento delle richieste pervenute per la fornitura di
generi non tariffati tramite il mod. 393 (cd. domandina) da svolgersi a favore
della popolazione detenuta della circoscrizione territoriale del Provveditorato
della Puglia e Basilicata per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027*

CUP: J99I22000480007

Lotto n. ____ - CIG _____.

L'anno duemilaentidue il giorno ____ del mese di _____,

in _____, nella sede del Provveditorato dell'Amministrazione
penitenziaria per la Puglia e Basilicata, in Corso Alcide De Gasperi, n.
309, Bari avanti a me _____, Ufficiale rogante, delegato al
ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione
penitenziaria, giusto decreto del Provveditore Regionale n. ____ del
_____, sono presenti:

1) Il Dott. _____, Dirigente Funzioni Centrali
dell'Amministrazione Penitenziaria, in qualità di rappresentante del

suddetto Provveditorato regionale, in forza del provvedimento di delega decreto n. ____ del _____, domiciliato agli effetti del presente Contratto, in Bari presso la sede del suddetto Provveditorato regionale, (d'ora in avanti Amministrazione contraente/Stazione appaltante);

E

2) il _____, nato a _____, che interviene al presente Contratto nella sua qualità di _____.

Il componente _____ dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente Contratto in nome e per conto _____, con sede legale in _____, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____.

È stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che i Signori sopra identificati hanno la piena facoltà di rappresentare e impegnare, rispettivamente, l'Amministrazione contraente e il Concessionario.

Essi componenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

PREMESSO:

che con determina a contrarre n. ____ del _____ è stato disposto di dare avvio ad una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016, al fine di poter selezionare, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'operatore economico con cui stipulare un Contratto della durata di _____, per la concessione del servizio per la fornitura di generi alimentari e non alimentari (cd. Sopravvitto), incluso il servizio di

	approvvigionamento delle richieste pervenute per la fornitura di	
	generi non tariffati tramite il mod. 393 (cd. "domandina") da	
	svolgersi a favore della popolazione detenuta presente negli Istituti	
	di pena della Circoscrizione della Puglia e Basilicata, Lotto n. ____;	
	che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su	
	piattaforma ASP messa a disposizione da CONSIP, l'Autorità che ne ha	
	presieduto le operazioni ha proposto in data _____ quale migliore	
	offerente _____, avendo quest'ultima conseguito il miglior	
	rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche tecniche e servizi	
	aggiuntivi, come riportati nell'offerta tecnica, e in termini economici,	
	con un ribasso del _____%;	
	che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara	
	avvalendosi dei requisiti propri ovvero _____;	
	che ai sensi dell'art. 3, commi 2,3,4 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con	
	modificazioni in L. 120 del 2020, a seguito di consultazione della	
	B.D.N.A. del Ministero dell'Interno e di tutte le ulteriori banche dati	
	disponibili è stata rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria e che la	
	stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 88, comma 1 del	
	D.Lgs. 159 del 2011, salvo il recesso dal Contratto da parte della	
	Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime	
	disposizioni;	
	che il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto e	
	dell'atto di regolamentazione del servizio, sarà assoggettato ad accettare	
	tutti i patti e le condizioni in esso contenuti;	
	che , dovendosi ora addivenire alla stipula del Contratto, le parti	

	dichiarano il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di	
	posta elettronica certificata:	
	1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione	
	Penitenziaria –Provveditorato per la Puglia e Basilicata – (Codice IPA	
	EN7PIL) C.F. 93057350725 Corso Alcide De Gasperi, n. 309, PEC:	
	prot.pr.bari@giustiziacert.it, in appresso denominato più brevemente	
	“Amministrazione” o “Amministrazione contraente” o “Stazione	
	appaltante”;	
	2) Ditta _____ - Codice Fiscale _____ - Via	
	_____ n. _____ c.a.p. _____ - _____ - PEC: _____, in	
	appresso denominata più brevemente “Concessionario”;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente	
	contratto, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	
	Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco	
	descritto.	
	Capitolato prestazionale: il documento, compresi gli allegati e le	
	appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di	
	gara, contenente le condizioni generali per la stipula del presente	
	Contratto e la sottoscrizione dell’Atto di regolamentazione, nonché la	
	definizione dei Servizi oggetto della gara;	
	DM n. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante:	
	“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle	

	funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";	
	Linee guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del	
	procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal	
	Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.	
	Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento	
	alle definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 2 - (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)</i>	
	Le Premesse e tutti gli atti di seguito indicati costituiscono parte	
	integrante, sostanziale ed essenziale del presente Contratto, ancorché,	
	non materialmente allegati:	
	• Disciplinare di gara (facente parte integrante del presente atto anche	
	se non materialmente allegato);	
	• Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati (facenti parte	
	integrante del presente atto anche se non materialmente allegati);	
	• Offerta Tecnica, Offerta Economica, Calcolo offerta economica, tutte	
	presentate dal Concessionario per il Lotto di riferimento e Piano	
	economico finanziario del Concessionario.	
	Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei	
	documenti allegati e quelle del presente contratto, si intenderanno	
	applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime	
	più favorevole per l'Amministrazione.	
	L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente Contratto, dai relativi allegati che	
	costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi	
	intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;	

	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore	
	e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti	
	emanati anteriormente alla data del presente contratto, ovvero che,	
	pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già	
	concordate alla data anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso	
	menzionati posti a base della procedura di gara, di cui il	
	Concessionario ha preso piena ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Patto di integrità;	
	e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e	
	ss.mm.ii.;	
	f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R.	
	30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;	
	g) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;	
	h) dal Codice civile;	
	i) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni	
	e servizi;	
	j) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per	
	l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello	
	Stato;	
	k) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	l) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	m) dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
	<i>Art. 3 – (Oggetto del contratto)</i>	
	Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità per	

	l'affidamento da parte dell'Amministrazione del servizio di vendita di	
	generi extra-vitto (c.d. sopravvitto) di cui all'Art. 9, comma 7	
	dell'Ordinamento penitenziario e dell'art. 14 del Regolamento -di	
	esecuzione (DPR. 230/2000), ai detenuti ed internati ristretti negli Istituti	
	penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del	
	Provveditorato della Puglia e Basilicata, Lotto n. _____.	
	Il Concessionario prende atto, che il valore stimato della concessione è	
	stato calcolato sulla base del fatturato medio calcolato sul triennio 2019-	
	2020-2021, del Sopravvitto del periodo, al netto dell'iva. Il fatturato	
	indicato non è vincolante per la Stazione Appaltante né come valore	
	minimo né come valore massimo.	
	Il Concessionario prende atto, anche, che l'attività del Concessionario	
	per il servizio in oggetto è interamente remunerata, come da normativa	
	vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati	
	con i fondi del proprio peculio personale. Il volume dell'attività di	
	vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati,	
	che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12,	
	comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di	
	esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia	
	dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti.	
	L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle	
	richieste di acquisto presentate per il Sopravvitto.	
	L'erogazione del servizio dovrà essere garantita dal Concessionario nei	
	termini e nei luoghi dell'Istituto indicati nell'Atto di regolamentazione	
	del Servizio	

Art. 4 - (Durata e Importo del Contratto)

Il presente Contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dal

_____ al _____. L'Amministrazione si riserva la facoltà

di prorogare la concessione per il tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo

contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per

un periodo non superiore a sei mesi.

La predetta proroga sposterà in avanti il solo termine di scadenza e di

conseguenza rimangono invariati i patti, i prezzi e le condizioni del

Contratto in scadenza per tutto il periodo di proroga. Non sarà quindi

riconosciuto nessun altro compenso e/o indennizzo per detta proroga.

In tale ipotesi l'Amministrazione, previo avviso da inoltrarsi a mezzo

PEC almeno 20 gg. prima della scadenza del Contratto, comunica al

Concessionario la prosecuzione tecnica, a cui quest'ultimo è tenuto ad

aderire.

L'importo complessivo stimato del presente atto, per la durata di 60

(sessanta) mesi, al netto dell'IVA, ammonta a Euro _____ avendo

applicato la percentuale di sconto offerta del _____% all'ipotetico

fatturato base d'asta.

Tale importo è indicato in modo meramente presuntivo e, pertanto,

qualsiasi aumento o diminuzione di esse, sia all'inizio sia nel corso della

gestione, non potrà dar luogo a pretese di indennizzo e/o risarcimento a

favore del concessionario.

L'importo derivante dall'attività del Concessionario per il servizio in

oggetto è interamente remunerato, come da normativa vigente, dal

	prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale.	
	Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e la connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del presente Contratto.	
	Il Piano economico e finanziario (PEF) del Concessionario, presentato in sede di Offerta Economica, sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma 6 dell'art. 165 del Codice e dagli artt. 7.2. – 7.3. del Capitolato Speciale, rubricati rispettivamente “Revisione del contratto” e “Revisione del Piano economico-finanziario”.	
	Fermi restando i principi del rischio operativo e dell'equilibrio economico-finanziario, previsti dall'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, la Concessione potrà essere modificata, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi espressamente previsti dall'art. 175 del medesimo D.Lgs. 50/2016: in particolare, in relazione all'eventuale variazione delle esigenze dell'utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche presso la sede oggetto del contratto, si applica in tal caso l'art. 175, comma 4, del Codice.	
	<i>Art. 5 - (Regime IVA)</i>	
	Il presente atto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	
	<i>Art. 6 – (Divieto di interruzione del servizio e sospensione del servizio)</i>	
	Il Concessionario è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la	

	continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della	
	libertà personale, non può subire sospensioni o interruzioni alcune,	
	nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni	
	forma di tutela prevista per legge.	
	È ammessa la sospensione dell'esecuzione del Servizio nei soli casi di	
	forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali	
	ipotesi il Concessionario dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di	
	espletamento del Servizio preventivamente concordati con l'Autorità	
	Dirigente, in misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia	
	oggettivamente possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia	
	facoltà di provvedervi con ogni mezzo, pur di garantire la continuità	
	delle prestazioni, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.	
	L'esercizio delle prestazioni, in luogo del Concessionario, avverrà con	
	addebito di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di	
	quest'ultimo, a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti	
	dell'Amministrazione penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia	
	del contratto.	
	Si richiama quanto previsto dall'art. 2.2. del Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 7 – (Atto di regolamentazione del servizio)</i>	
	Immediatamente dopo la stipula del presente Contratto, il	
	Concessionario e l'Amministrazione contraente procederanno alla	
	redazione e firma dell'Atto di Regolamentazione del Servizio, secondo	
	quanto previsto dal par. 4.2. del Capitolato, che costituirà fonte di	
	regolazione di dettaglio con particolare riferimento a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • tempi per le verifiche/controlli da parte del DEC, stilati sulla base 	

	dell'art. 31, comma 12 del Codice e del DM 49/2018.	
	• modalità dei controlli sul personale del Concessionario operante negli Istituti del Lotto di riferimento;	
	• tempi e modalità per la trasmissione da parte del RUP dei documenti indicati al par. 8.1., lett. l) delle Linee Guida n.3 al soggetto incaricato della verifica di conformità;	
	• tempi e modalità per il rilascio del certificato di verifica di conformità a cura del verificatore;	
	• modalità e condizioni per lo svincolo della polizza definitiva di cui all'art. 103, comma 5 del codice, con riferimento al trimestre e nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato prestazionale;	
	• definizione delle condizioni per l'applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato prestazionale.	
	Per ogni altra, ulteriore dettagliata precisazione si richiama quanto disciplinato dal Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 8 – (Descrizione ed espletamento del Servizio)</i>	
	Il Concessionario si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il Servizio per il Sopravvitto nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione contraente, nel rispetto delle norme, prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente contratto e di tutti gli allegati in esso richiamati e nell'Atto di regolamentazione del servizio (par. 4.2. del Capitolato) che sarà sottoscritto di comune accordo tra le parti.	
	Il Servizio per il Sopravvitto deve garantire presso ogni Direzione di Istituto penitenziario del Lotto in riferimento la vendita – previo	

	approvvigionamento - di generi alimentari e di conforto (extra-vitto) dei	
	quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio),	
	previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei	
	limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione	
	amministrativa dettata in materia. L'elenco dei generi in vendita (mod.	
	72) è concordato con ogni Direzione di Istituto Penitenziario.	
	Tali generi sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	ad alimenti di pronta e facile preparazione, frutta e verdura, articoli per	
	l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglieria, articoli di cartoleria di	
	uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste, i cui relativi	
	costi sono posti a carico del richiedente secondo regole, procedure e	
	limiti fissati. I generi del Sopravvitto, porzionati per la successiva	
	distribuzione, devono essere consegnati, in tempi congrui, nei locali	
	dell'istituto penitenziario ed al personale dell'istituto penitenziario che	
	provvederà alla distribuzione agli acquirenti.	
	L'attività del Concessionario per il servizio in oggetto è interamente	
	remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai	
	detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio	
	personale. Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda	
	proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel	
	rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art.	
	57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle	
	disposizioni e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione, tra	
	cui i regolamenti dei singoli istituti. L'Amministrazione non assume	
	alcun impegno sul volume delle richieste di acquisto presentate per il	

	Sopravvitto.	
	Il concessionario deve garantire, in tempi congrui, anche l'effettuazione di quegli acquisti per spese varie richieste dal detenuto su specifico modulo (mod. 393) che non sono contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto (mod. 72) e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione.	
	I prezzi di vendita dei generi del Sopravvitto, inseriti nella citata lista (mod. 72), sono stabiliti in contraddittorio tra l'Autorità Dirigente dell'Istituto penitenziario e l'Appaltatore e, in ogni caso, non possono eccedere quelli correnti all'esterno per generi corrispondenti, come risultanti dalle informazioni assunte dall'autorità comunale o dagli esercizi della grande distribuzione (identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) più vicini all'Istituto (art. 12, comma 6, Regolamento di esecuzione). La rilevazione dei prezzi di vendita avverrà mensilmente da parte dell'Amministrazione.	
	I prezzi così rilevati verranno ridotti delle percentuali di ribasso offerte in sede di gara per singole macro-categoria:	
	Alimentari %_____	
	Pasticceria/dolciumi %_____	
	Bevande %_____	
	Frutta e verdura %_____	
	Macelleria %_____	
	Surgelati %_____.	
	I generi acquistati con il mod. 393 sono consegnati dal concessionario muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa; per	

	tali generi si opera unicamente un mero rimborso. La gestione del	
	servizio del sopravvitto implica la presenza di personale del	
	concessionario presso le sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge nei	
	termini specificati negli atti di gara.	
	Il tutto nel rispetto delle altre condizioni meglio specificate nel	
	Capitolato e negli atti di gara.	
	<i>Art.9 – (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)</i>	
	Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i	
	corrispettivi dovuti al Concessionario per la prestazione del Servizio	
	oggetto del presente contratto derivano dal prezzo corrisposto dai	
	detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio	
	personale.	
	I pagamenti saranno eseguiti direttamente dall’Autorità dirigente di	
	ogni istituto penitenziario sede del servizio del sopravvitto con ordini di	
	pagamento intestati al Concessionario.	
	Il pagamento sarà effettuato su presentazione di regolari fatture mensili,	
	intestate alla direzione dell’istituto Penitenziario con riferimento ai	
	generi forniti per ciascuna delle direzioni degli Istituti oggetto del	
	contratto.	
	La liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire nel pieno rispetto di	
	quanto prescritto nel Capitolato e/o nell’Atto di Regolamentazione del	
	Servizio.	
	In ogni fattura, relativa ad ogni singola sede, da emettersi all’inizio di	
	ogni mese, deve indicare in dettaglio quanto fornito per quella sede	
	durante il mese precedente, allo scopo che l’Amministrazione	

	contraente possa svolgere i relativi controlli con le modalità e alle	
	condizioni indicate nel Capitolato e nell'Atto di Regolamentazione del	
	Servizio.	
	Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di ordini di pagamento	
	emessi direttamente dalla Direzione sul conto corrente dedicato alla	
	concessione n. _____, intestato al Concessionario presso _____;	
	le persone delegate a operare sul predetto conto corrente sono le	
	seguenti: _____.	
	Il pagamento sarà effettuato dalla Direzione competente, con valuta	
	fissa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della	
	fattura stessa secondo quanto previsto nel Capitolato e/o nell'Atto di	
	Regolamentazione del Servizio.	
	Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive	
	modifiche.	
	<i>Art. 10 – (Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni del</i>	
	<i>Concessionario)</i>	
	L'accertamento della regolarità del Servizio per il Sopravvitto avverrà	
	alla stregua di quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato prestazionale	
	e al presente contratto.	
	Il Concessionario dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche,	
	finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto	
	del presente contratto e per tutta la sua durata.	
	In tema di controlli, il Concessionario s'impegna:	
	a) ad adottare un comportamento di leale collaborazione, affinché il	

	prodotto finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti	
	nell'intera documentazione contrattuale. In tal senso, il	
	Concessionario potrà quindi richiedere al Direttore dell'Esecuzione	
	(DEC) e/o al Responsabile del procedimento (RUP), indicazioni,	
	precisazioni, finanche il loro intervento di persona, al fine di dirimere	
	questioni di natura prettamente tecnica;	
	b) a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione	
	nonché a dare a quest'ultima immediata comunicazione di ogni	
	circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente	
	contratto.	
	<i>Art. 11 – (Notifiche)</i>	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra	
	notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte	
	dall'Autorità dirigente/Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile	
	Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione	
	contraente/stazione appaltante (Provveditorato Regionale), ciascuno	
	relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del	
	Concessionario o di colui che lo rappresenta nell'espletamento dei	
	servizi oppure possono essere effettuate, a mezzo di posta elettronica	
	certificata ovvero a mezzo di fax presso il domicilio eletto di cui sopra.	
	Il Concessionario s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche	
	per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio,	
	dell'indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di fax.	
	<i>Art. 12 – (Misure a tutela della sicurezza)</i>	

	Il Concessionario dichiara di essere edotto e di accettare	
	incondizionatamente le misure che saranno stabilite	
	dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari	
	presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione del servizio, sia in	
	ordine alla verifica delle derrate alimentari che degli altri beni destinati	
	al sopravvitto, sia in merito all'affidabilità dell'impresa e dei soggetti	
	incaricati di curare la somministrazione.	
	Il Concessionario dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni	
	previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza	
	(D.U.V.R.I.) allegato al presente contratto.	
	<i>Art. 13 – (Assunzione di manodopera detenuta)</i>	
	Nei casi e nei limiti indicati nel Capitolato prestazionale (articolo n.	
	_____), sono a carico dell'appaltatore le mercedi e i relativi	
	contributi assicurativi e previdenziali a favore di detenuti che dovessero	
	esercitare attività lavorativa alle dipendenze dell'appaltatore.	
	<i>Art. 14 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di</i>	
	<i>regolarità contributiva - DURC)</i>	
	Il Concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le	
	posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:	
	INPS – Sede di _____ Matricola n. _____	
	INAIL – Sede di _____ Codice ditta n. _____.	
	Al fine di verificare il rispetto di tali obblighi, l'Amministrazione con-	

	traente si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, la facoltà di	
	procedere a controlli sullo stato di regolare assunzione e sulla situazione	
	retributiva dei lavoratori impiegati per l'espletamento del servizio e di	
	richiedere al Concessionario la documentazione attestante la regolarità	
	dell'assunzione e l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti ai di-	
	pendenti.	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente	
	agirà secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente del Concessionario, l'Amministrazione contraente	
	provvederà in base all'art. 30, comma 6, del Codice.	
	Il Concessionario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbliga-	
	zioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e	
	successive modificazioni e integrazioni.	
	Articolo 15 - (Responsabile del Servizio ed Incaricati dell'appaltatore)	
	In attuazione di quanto stabilito nel paragrafo 4.6., del Capitolato	
	Tecnico, il Concessionario all'atto della stipula del presente Contratto,	
	nomina, quale Responsabile del Servizio, il sig. _____ nato a	
	_____ (___) il _____ e residente a	
	_____, giusto atto di delega.	
	Art. 16 – (Divieto di cessione del Contratto)	
	Il Contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di	
	nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1,	
	lett. d) del Codice.	
	È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 106, comma 13,	

	del Codice.	
	Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della	
	rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio per il Sopravvitto che deve	
	essere erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e	
	conformemente a caratteristiche di genuinità, il Concessionario è tenuto	
	inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal contratto.	
	Art. 17 – (Subappalto – Sub-contratti)	
	Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 174 del D.Lgs. 50/2016.	
	Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,	
	si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti	
	prestazioni: _____, salvo quanto previsto dall’art.	
	174, comma 3, del Codice. Ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Codice, il	
	Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente,	
	successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi	
	all’inizio dell’esecuzione della stessa: i dati anagrafici e i recapiti dei	
	rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto	
	noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica	
	alla Amministrazione Concedente, ogni modifica di tali informazioni	
	intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per	
	eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello	
	svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione.	
	<i>[Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non</i>	
	<i>intende affidare in subappalto l’esecuzione di nessuna delle attività oggetto</i>	
	<i>delle prestazioni contrattuali.]</i>	

	Per quanto attiene i sub-contratti , il Concessionario è tenuto a fornire le	
	informazioni di cui all'art.105, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni	
	prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche,	
	variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli	
	demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n.	
	136/2010, il Concessionario provvede a trasmettere copia conforme del	
	sub-contratto sottoscritto con il subcontraente.	
	Art. 18 – (Sicurezza e salute nel posto di lavoro)	
	Il Concessionario s'impegna:	
	<ul style="list-style-type: none"> all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html); ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro; ➤ ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori. 	
	Art. 19 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)	
	A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, il	
	Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria n. _____	
	emessa in data _____, da _____, con sede in _____,	
	autenticata nella firma e nei poteri dal _____, _____, in	
	data _____.	
	Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata,	
	irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa	

	a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione	
	contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le	
	obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,	
	nascenti dal Contratto e dal regolamento e suoi allegati.	
	La cauzione opererà per tutta la durata del Contratto e sino alla	
	completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali,	
	certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità o della regolare	
	esecuzione. Viene fatta salva la riduzione del massimale garantito in	
	conseguenza di detti esiti positivi.	
	In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
	dal Concessionario con la sottoscrizione del presente Contratto anche	
	quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,	
	resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un	
	inadempimento del Concessionario, l'Amministrazione contraente ha	
	diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle	
	penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente,	
	fatta salva la possibilità per l'Amministrazione contraente di rivalersi	
	mediante la riduzione o completa estinzione dei crediti del	
	Concessionario vantati nei confronti dall'Amministrazione	
	penitenziaria.	
	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore	
	dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario	
	dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione	

	contraente.	
	Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione – qualora necessaria – fino alla somma garantita corrispondente al periodo del prolungamento della durata del Contratto.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.	
	<i>Art. 20 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n. 136)</i>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, il Concessionario si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, del presente contratto, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.	
	Il Concessionario si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse concessionari e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,	

informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Art. 21 – (Penali)

Le penali sono applicate nei casi e nelle misure previste dal Capitolato prestazionale cui si rinvia integralmente.

È ammessa, su motivata richiesta del Concessionario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli obblighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al Concessionario.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Concessionario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore Regionale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione/Direttore.

Art. 22 – (Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del Codice, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Bari. In ogni caso il Concessionario è

	comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter	
	in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio.	
	L'inadempienza a tale obbligo, data la natura di Servizio pubblico	
	essenziale, impone all'Amministrazione contraente di valutare la	
	possibilità della risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..	
	Trova comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. 8.3. del	
	Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 23 – (Le modifiche della concessione per il periodo di efficacia)</i>	
	La concessione può essere modificata nei casi in cui ricorrano le ipotesi	
	di cui all'art 175 del Codice.	
	Per quanto al presente contratto, si richiama integralmente quanto	
	previsto negli atti di gara e in particolare dal capitolato prestazionale	
	che al paragrafo 7 disciplina i casi di modifica del contratto di	
	concessione (7.1 "Modifica della concessione in fase di esecuzione"; 7.2	
	"Revisione del contratto"; 7.3 "Revisione del piano economico –	
	finanziario"; 7.4 "Cessazione parziale del servizio pe sopravvenute	
	esigenze organizzative dell'Amministrazione"; 7.5 "Estensione del	
	servizio "; 7.6 "Lo scioglimento del contratto di concessione: la	
	risoluzione, la cessazione e la revoca del contratto"; 7.7 "Risoluzione del	
	contratto – Clausola risolutiva espressa"; 7.8 " Esecuzione in danno"; 7.9	
	"Recesso").	
	<i>Art. 24 – (Cessazione, revoca, recesso d'ufficio, risoluzione per</i>	
	<i>inadempimento)</i>	
	Lo scioglimento del contratto in via unilaterale da parte	
	dell'Amministrazione si verifica, ai sensi dell'art. 176 del d. lgs. 50/2016,	

	nelle seguenti ipotesi: cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento.	
	Fermo restando il predetto potere di autotutela la concessione può cessare laddove:	
	a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei Contratti;	
	b) la Stazione Appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;	
	c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.	
	La cessazione non è sottoposta ai termini dell'annullamento in autotutela di cui all'art 21 nonies di cui alla legge n. 241/1990.	
	Il Codice prevede, altresì, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Amministrazione aggiudicatrice e per inadempimento del Concessionario e delinea le conseguenze sul piano economico.	
	Qualora la concessione sia risolta per inadempimento dell'Amministrazione aggiudicatrice o sia revocata per motivi di pubblico interesse o sia annullata d'ufficio per vizio non dipendente dal Concessionario, spettano a quest'ultimo (cfr. artt. 176, terzo e quarto comma del Codice):	
	a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora	

	superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal	
	Concessionario;	
	b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della	
	risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato	
	dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di	
	interesse;	
	c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al	
	10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso	
	in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei	
	ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla	
	concessione per gli anni residui di gestione.	
	L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alle condizioni di	
	pagamento da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice delle somme	
	previste.	
	Il Codice ha previsto altresì che, senza pregiudizio per il pagamento	
	delle somme, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio	
	diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il	
	Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria	
	dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo	
	pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto	
	subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili	
	individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento	
	dei correlati costi.	
	Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del	
	Concessionario trova applicazione la disciplina di cui all'art 1453 c.c. e la	

	Stazione Appaltante deve comunicare per iscritto al Concessionario	
	l'intenzione di risolvere il rapporto. Nel corso dell'esecuzione del	
	Servizio, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, ai sensi	
	dell'art. 176 del Codice dei Contratti di recedere dal Contratto in tutto o	
	in una sua parte in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio,	
	con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi al Concessionario	
	mediante PEC ovvero Raccomandata A/R. In tale ipotesi	
	l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al	
	Concessionario quanto previsto dal sopra richiamato art. 176. Le parti	
	precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà	
	calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a	
	riferimento l'importo del Contratto.	
	L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere	
	dal Contratto nel caso in cui intervengano normative o direttive, anche	
	interne, che disciplinino diversamente il servizio per il Sopravvitto. Il	
	recesso potrà essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o	
	di non realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto,	
	anche in relazione al presente Contratto. Nel caso di vincolatività, ai	
	sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con	
	modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita	
	Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il medesimo servizio di cui	
	al presente Contratto. In tali casi l'Amministrazione contraente darà	
	formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante	
	PEC o raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento con	
	effetti giuridici equivalenti almeno 20 giorni prima della cessazione	

	totale del Servizio. Per quanto altro non previsto ai punti precedenti,	
	sono cause di scioglimento del contratto, quelle disciplinate dal	
	capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 25 – (Altri casi di risoluzione)</i>	
	Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel	
	Capitolato prestazionale e nel Codice, l'Amministrazione può di diritto	
	risolvere il presente contratto, per fatto del Concessionario, ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:	
	➤ nelle ipotesi previste dal citato art. 108 del Codice dei Contratti;	
	➤ in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni	
	assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo	
	snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione	
	contrattuale e/o la sopravvenuta inidoneità del Concessionario, sia per	
	manca di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il	
	presente Contratto;	
	➤ interruzione del Servizio non dipendente da cause di forza	
	maggiore o fortuite;	
	➤ mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e	
	della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;	
	➤ violazione della normativa in materia di subappalto;	
	➤ grave inadempimento alle disposizioni recate dal contratto e	
	relativi allegati;	
	➤ mancata stipula dell'Atto di regolamentazione del servizio;	
	➤ cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;	
	➤ applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore	

	del Contratto;	
	➤ violazione degli obblighi di riservatezza;	
	➤ mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi	
	durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale;	
	➤ constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei	
	lavoratori;	
	➤ violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-	
	contratti;	
	➤ cessione a terzi del contratto;	
	➤ violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n.	
	136/2010;	
	➤ altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle	
	disposizioni vigenti;	
	➤ in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle	
	normative vigenti.	
	La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Contratto in ogni	
	momento con efficacia dalla data indicata nella diffida a adempiere	
	inviata al Concessionario, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato	
	qualsiasi obbligo del presente Contratto e, nell'ipotesi in cui la	
	violazione poteva essere sanata, tale violazione non sia stata sanata	
	entro il termine indicato nella suddetta diffida a adempiere.	
	In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto	
	di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al	
	risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che	
	l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a	

	tutela dei propri interessi.	
	Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c..	
	<i>Art. 26 – (Ulteriori clausole risolutive espresse)</i>	
	L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase esecutiva dall'art.108 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione di maggiori danni.	
	<i>Art. 27 - Interferenze illecite – Patti di integrità</i>	
	INTERFERENZE ILLECITE – Il Concessionario si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari. Il Concessionario si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altre utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.	

	Dei fatti sopra richiamati il Concessionario darà immediata notizia – in	
	qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa	
	Amministrazione (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale	
	dell'Amministrazione penitenziaria).	
	PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel	
	Patto di Integrità, il Concessionario, conformando il proprio	
	comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si	
	impegna altresì a rilasciare per tutta la durata del Contratto e ogni	
	qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione	
	attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli	
	indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati	
	dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la	
	risoluzione del presente Contratto in danno per violazione di obblighi	
	essenziali.	
	Il Concessionario, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente	
	di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria	
	affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	<i>Art. 28 – (Anticorruzione)</i>	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Il Concessionario dichiara di non	
	avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici	
	cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi	
	tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per	
	conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del	
	citato decreto legislativo.	

	<i>Art. 29 – (Efficacia del Contratto)</i>	
	Il presente Contratto, vincolante per il Concessionario fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, il pagamento relativo ai periodi di servizio eventualmente già espletato sarà corrisposto ad avvenuta registrazione da parte degli Organi di Controllo.	
	<i>Art. 30 – (Spese a carico del Concessionario per la gestione del servizio)</i>	
	Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente atto, di registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dal Concessionario per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, nonché quelle degli stampati e tutte le altre occorrenti per la gestione del servizio, anche se non previste specificamente nel capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 31 – (Riservatezza)</i>	
	Il Concessionario ha l'obbligo di adottare ogni accorgimento volto a limitare la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario all'esecuzione del servizio.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare all'Amministrazione a seguito di tale inosservanza.	
	<i>Art. 32 – (Norma di chiusura)</i>	

	Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto, si rinvia al	
	Capitolato prestazionale, alla documentazione di gara e a tutti i	
	documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti	
	vigenti.	

	Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me	
	redatto su n. ____ pagine e n. ____ righe della presente pagina oltre le	
	sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti	
	contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo	
	approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte	
	firme marginali sulle pagine e sugli allegati. Il presente atto viene	
	firmato digitalmente da me Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 32,	
	comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante acquisizione digitale della	
	sottoscrizione autografa (determina A.V.C.P. 1/2013). Copia conforme al	
	documento elettronico verrà presentata all'Agenzia delle Entrate per la	
	registrazione. L'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale per	
	originale e copia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE	
	IL CONCESSIONARIO	
	L'UFFICIALE ROGANTE	



Repertorio

n. _____

del _____

REPUBBLICA ITALIANA

AUTENTICA FIRME

(IN CASO DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA)

*Il sottoscritto, incaricato al ricevimento dei contratti nell'interesse del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato
dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e Basilicata con D.P.
n. _____ del _____*

certifica che

il Sig. _____, nato a _____, in qualità di
Amministratore _____, della Ditta _____, con
sede legale in _____, in Via _____ n. _____;

il Dott. _____, Dirigente _____, in qualità di
rappresentante, nella stipula del contratto, del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato
dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e Basilicata, sito
in Corso Alcide De Gasperi, n. 309, in Bari, delle cui identità
personali, qualifiche e poteri io Ufficiale Rogante sono certo,
previa rinunzia, con il mio consenso, d'accordo tra di loro,
all'assistenza dei testimoni, hanno sottoscritto, in calce ed a
margine degli altri fogli, alla mia presenza, nei locali del predetto
Provveditorato Regionale, l'atto che precede, il quale resta, a
richiesta dei firmatari, presso di me depositato.

Bari, _____

L'UFFICIALE ROGANTE

Il Concessionario dichiara espressamente di avere piena,

	particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e	
	dei documenti ed atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il	
	Concessionario, pertanto, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.	
	1341 e 1342 del Codice civile, di approvare ed accettare tutte le	
	condizioni e patti ivi contenuti e di avere, in particolare, preso piena	
	conoscenza delle clausole e condizioni, approvandole, di seguito	
	elencate:	
	CAPITOLATO Prestazionale:	
	Art. 2.1. Durata e valore del Contratto;	
	Art. 2.2. Divieto di interruzione del Servizio;	
	Art. 3.1. Servizio per il Sopravvitto;	
	Art. 4.2. Atto di regolamentazione del Servizio;	
	Art. 4.4. Gestione dei locali (eventuale);	
	Art. 4.5. Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature;	
	Art. 4.11. Norme comportamentali del personale;	
	Art. 4.12. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto;	
	Art. 4.13. Sicurezza interna e riservatezza;	
	Art. 5.2. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti;	
	Art. 5.5. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli;	
	Art. 7.4. Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze	
	organizzative dell'Amministrazione;	
	Art. 7.7. Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa;	
	Art. 7.8. Esecuzione in danno;	
	Art. 7.10. Conclusione del servizio;	
	Art. 8.1. Inadempienze e penalità;	

	Art. 8.2. Procedimento Sanzionatorio.	
	Contratto:	
	Art. 2 – Con particolare riferimento all’ipotesi di contrasto tra le	
	disposizioni contenute nei documenti allegati e il contratto: vige il	
	principio del regime più favorevole per l’Amministrazione;	
	Art. 6 – Divieto di interruzione del Servizio;	
	Art. 7 - Con particolare riferimento all’impegno che il Concessionario e	
	l’Amministrazione contraente procederanno, immediatamente dopo la	
	stipula del contratto, alla redazione e firma dell’Atto di	
	Regolamentazione del Servizio	
	Art. 8 - Con particolare riferimento alla richiesta di rispettare l’Atto di	
	Regolamentazione del servizio;	
	Art. 10 - Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni del	
	Concessionario;	
	Art. 24 – Cessazione, revoca, recesso d’ufficio, risoluzione per	
	inadempimento;	
	Art. 25 – Altri casi di risoluzione;	
	Art. 31 – Riservatezza.	
	IL CONCESSIONARIO	